

## Circolare informativa – area tributaria

### Nuovi requisiti per la non imponibilità delle cessioni intra UE

Il D.lgs. 192/2021, recependo una direttiva UE, prevede nuovi requisiti affinché possa essere applicato il regime di non imponibilità delle cessioni tra stati membri della UE. La novità entra in vigore con effetto immediato, e cioè a partire dal 1.12.2021.

Quali sono allora i requisiti per poter emettere la fattura con IVA non imponibile da parte del cedente italiano:

requisiti “vecchi”:

- il cedente e l'acquirente sono **soggetti passivi IVA** (entrambi sono perciò titolari di partita IVA)
- l'operazione avviene **a titolo oneroso** (cioè non gratuito) e
- avviene il **trasferimento della proprietà** (o altro diritto reale) dei beni
- si verifichi **l'effettiva movimentazione dei beni** dall'Italia ad un altro stato UE (il cedente deve essere in possesso di adeguate prove documentali!)

requisiti “nuovi”

- l'acquirente (stato UE) deve **comunicare** – prima dell'operazione - al cedente (Italia) il numero di identificazione IVA attribuito da un altro stato UE. I soggetti che intendono effettuare operazioni UE devono ottenere prima **l'iscrizione al VIES**. Il cedente deve verificare tale iscrizione prima di emettere fattura non imponibile Iva
- il cedente deve compilare correttamente ed inviare il **modello Intra**.

A dire il vero non si tratta di nuove, ulteriori formalità, ma a differenza di prima tali formalità ora sono condizione necessaria per poter fatturare in regime di non imponibilità. NB: se manca uno dei requisiti di cui sopra la cessione è considerata non intra e pertanto le autorità fiscali possono recuperare l'IVA eventualmente non esposta (e non incassata). Trattasi pertanto di un cambiamento profondo, da applicare con massima cautela e rigore.

Merano, dicembre 2021

## STUDIO CONTRACTA

Visitate la nostra pagina web: [www.contracta.it](http://www.contracta.it)